

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Diesse Firenze - Toscana (Centro per la formazione e l'aggiornamento)

TITOLO I

Denominazione, sede, durata

Art.1

E' costituita l'Associazione denominata "DIESSE FIRENZE-TOSCANA (Centro per la formazione e l'aggiornamento)".

L'Associazione costituisce il livello regionale della Associazione "CENTRO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO - DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica)" con sede in Milano.

Il presente atto è conforme ai principi fissati dallo statuto della associazione nazionale.

Art.2

L'Associazione ha sede in Firenze, via Nomellini 9.

Essa svolge la sua attività nel territorio della Regione Toscana.

Art.3

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II

Scopi e finalità

Art.4

L'Associazione non ha scopo di lucro e non produce redditi d'impresa.

Ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare la dignità e la professionalità dell'insegnamento nella scuola di ogni ordine e grado e di collaborare all'evoluzione del sistema scolastico nella società italiana, con particolare riferimento al pluralismo educativo ed al ruolo di docenti e del personale direttivo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione assumerà tutte le iniziative ritenute idonee a favore dei soci e dei terzi. A tal fine in via esemplificativa potrà:

- promuovere momenti di incontro e di approfondimento in campo educativo, formativo, scolastico e culturale;
- promuovere ed attuare studi, ricerche, convegni e corsi di aggiornamento culturale e professionale, nell'ottica dell'educazione permanente;
- predisporre centri di documentazione e biblioteche a servizio dei soci e dei cittadini;
- istituire e gestire corsi di studio, nonché corsi scolastici, pre-scolastici, corsi sperimentali e di formazione professionale per docenti e studenti;
- fornire consulenze inerenti la funzione dei dirigenti scolastici;
- promuovere e organizzare l'aggiornamento dei docenti e dei dirigenti scolastici anche con la redazione e l'edizione di libri, dispense e pubblicazioni periodiche;
- pubblicare notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione on line), indagini, ricerche, studi e bibliografie;
- fornire servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali, anche nei confronti delle scuole e degli enti che ne facciano richiesta;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati (a titolo esemplificativo con alberghi, ristoranti, centri di accoglienza e di ospitalità, ostelli, casa dello studente...) per l'esecuzione delle iniziative descritte;

- erogare borse di studio per ricerche e studi di particolare interesse scientifico e didattico.
L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

TITOLO III

Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 5

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche ed effettività del rapporto associativo.

E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione: i docenti, il personale direttivo delle scuole e gli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, aspiranti alla professione di docente e di dirigente scolastico, scuole, studenti, universitari e tutte le persone fisiche che siano sensibili ai problemi della scuola e che condividano le finalità della associazione. Possono inoltre essere soci enti, sodalizi ed associazioni che intendano contribuire al raggiungimento degli stessi scopi.

L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il socio che aderisce alla presente associazione aderisce contemporaneamente anche alla associazione nazionale "Centro per la formazione e l'aggiornamento-Diesse (Didattica e Innovazione Scolastica)" con sede a Milano.

In diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'assemblea.

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno del socio, si risolve per recesso, per esclusione, e per decadenza:

- a) il recesso diviene efficace sei mesi dopo la relativa comunicazione;
- b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) la decadenza del socio viene dichiarata in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'assemblea, decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio del sollecito formale.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

TITOLO IV

Organi

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- le Sezioni locali, ove istituite.

Art. 8

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea compete:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio;
- c) approvare i regolamenti associativi;
- d) approvare le modifiche statutarie;
- e) deliberare lo scioglimento della associazione.

L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

E' ammesso il voto per delega; ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre e un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare alcuni dei propri poteri al Presidente e ad uno o più consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio dell'associazione.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in seconda convocazione il consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.10

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.

Art.11

Il Consiglio Direttivo, su richiesta della maggioranza dei soci residenti in uno stesso territorio provinciale o sub provinciale, nella medesima Provincia, può istituire la Sezione Locale della

Associazione che assume la denominazione di “Centro per la formazione e l'aggiornamento- Diesse (Didattica e Innovazione Scolastica)- Regione Toscana- Sezione di _____”, delimitando il territorio di riferimento.

La Sezione Locale è una mera articolazione dell'unica Associazione regionale.

I soci dell'Associazione residenti nel territorio di riferimento della Sezione costituiscono l'Assemblea della Sezione Locale.

L'Assemblea elegge il Coordinatore della Sezione e il Consiglio Direttivo composto da due o quattro membri, oltre il Coordinatore.

Il Coordinatore e il Consiglio Direttivo della Sezione durano in carica tre anni.

La Sezione promuove le iniziative della Associazione nel territorio di riferimento, cura i rapporti con gli enti locali e gli uffici periferici della Amministrazione Scolastica a livello locale e svolge ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO V

Patrimonio - Esercizio Finanziario

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

L'Associazione Diesse Firenze-Toscana, pur costituendo il livello regionale dell'Associazione sopra detta, è comunque una sede autonoma e pertanto ha una contabilità sua propria.

Art. 13

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali e come fondi, riserve o capitali e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.

TITOLO VI

Scioglimento

Art. 14

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni individuate dall'Assemblea tra quelle

operanti per finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito ove necessario l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.

Art.15

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile.